

Deliberazione della Giunta Regionale 27 febbraio 2025, n. 5-835

Approvazione schema di Protocollo d'Intesa da sottoscrivere tra la Regione Piemonte, il Tribunale di Torino ed altre organizzazioni per la definizione di misure e procedure operative per la protezione e l'assistenza delle vittime di tratta e sfruttamento e per la prevenzione ed il contrasto della tratta e dello sfruttamento degli esseri umani, in attuazione del progetto "L'Anello Forte - rete..



Seduta N° 51

Adunanza 27 FEBBRAIO 2025

Il giorno 27 del mese di febbraio duemilaventicinque alle ore 16:35 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Paolo BONGIOANNI - Marco GABUSI - Maurizio Raffaello MARRONE - Federico RIBOLDI

DGR 5-835/2025/XII

OGGETTO:

Approvazione schema di Protocollo d'Intesa da sottoscrivere tra la Regione Piemonte, il Tribunale di Torino ed altre organizzazioni per la definizione di misure e procedure operative per la protezione e l'assistenza delle vittime di tratta e sfruttamento e per la prevenzione ed il contrasto della tratta e dello sfruttamento degli esseri umani, in attuazione del progetto "L'Anello Forte – rete antitratta del Piemonte e della Valle d'Aosta" di cui alla D.G.R. n. 16-8125/2024/XI del 31.01.2024.

A relazione di: Bussalino

Premesso che:

- la tratta di esseri umani costituisce una grave violazione dei diritti umani, definita a livello globale come *“il reclutamento, il trasporto, il trasferimento di una persona straniera vulnerabile mediante la minaccia o uso della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, di frode, di inganno, di abuso di potere al fine di destinarla allo sfruttamento sessuale, lavorativo, nell'accattonaggio, nelle economie illegali, per il traffico di organi o per matrimoni forzati”*;

- per contrastare le organizzazioni criminali e, nel contempo, garantire adeguata protezione alle persone trafficate, sulla base di un approccio orientato alla centralità dell'individuo ed alla tutela dei diritti umani delle vittime, appare essenziale la cooperazione tra i diversi attori, istituzionali e privati coinvolti e l'adozione di modalità di lavoro flessibili, capaci di adattarsi alla rapidità di mutamento del fenomeno del traffico di esseri umani;

- in data 19 ottobre 2022 il Consiglio dei Ministri ha adottato il nuovo *“Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2022-2025”* predisposto dalla Cabina di Regia contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani;

- il Piano nazionale al paragrafo 1.1 ribadisce che “...risulta di fondamentale importanza rafforzare anche la cooperazione tra il livello istituzionale e il privato sociale, che è elemento indefettibile nella costruzione della strategia italiana, nell’ottica del mantenimento e rafforzamento delle reti pubbliche e private integrate operanti sui territori, orientate al c.d. “lavoro multi –agenzia”.

Richiamate le attività e gli interventi realizzati in materia a livello regionale, quali:

- a partire dal 2008, contro il traffico di esseri umani sono state realizzate azioni a coordinamento regionale, finalizzate ad armonizzare e rendere coerenti gli interventi sul proprio territorio messi in campo dai numerosi soggetti istituzionali e non, attraverso i progetti “Piemonte in rete contro la tratta” fino al 2016 e dal 2017 con “L’Anello Forte – rete antitratta del Piemonte e della Valle d’Aosta” arrivato alla quinta edizione, ancora in corso e che si concluderà al 31 luglio 2025 tutti a valere sui bandi della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità;
- ulteriori azioni ed interventi sono stati promossi inserendo, nel periodo di programmazione 2014-2020 del POR FSE, l’atto di indirizzo “Interventi di politica attiva di natura integrata e complementare ai servizi al lavoro a favore delle vittime di grave sfruttamento e tratta” approvato con D.G.R. n. 19-4190 del 14.11.2016 che prevedeva attività volte alla protezione ed inclusione socio-lavorativa delle vittime di grave sfruttamento e di tratta, mirate a sviluppare livelli di autonomia personale e di piena inclusione favorendo, al contempo, la tenuta nei programmi di reinserimento e riducendo il rischio di ricaduta;
- nel mese di aprile 2019, inoltre, si è avviato il progetto “A.L.Fa.” cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma (A.M.I.F.) e dal Ministero dell’Interno con l’obiettivo di assicurare tutela immediata e adeguata alle persone vulnerabili ed in particolare alle donne straniere regolarmente soggiornanti potenziali vittime di tratta con lo scopo di evitare che vengano agganciate dai circuiti dello sfruttamento. La Regione Piemonte, in qualità di partner della Prefettura di Torino, ha svolto un ruolo di partecipazione al coordinamento delle attività, così come previsto dalla D.G.R. n. 30-7962 del 30.11.2018 fino alla conclusione progettuale avvenuta al 30 settembre 2022;
- con il progetto “Buona Terra” (Bando 1/2019 - *Interventi di integrazione socio lavorativa per prevenire e contrastare il caporalato a valere sui Fondi F.A.M.I. - Fondo Asilo Migrazione Integrazione*) avviato nel gennaio 2020 e concluso a dicembre 2022, approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono state sviluppate azioni **in tema di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo che vede la Regione capofila di cui alla DGR n. 36-8562 del 15.03.2019;**
- con il progetto “Fair Job”, avviato nel luglio 2020 e concluso nel giugno 2022 finanziato a valere sui fondi FAMI 2014-2020 – OS1–ON1–lett.c) “Realizzazione di percorsi individuali per l’autonomia socio-economica per titolari di protezione internazionale”, che vede la Regione Piemonte capofila di cui alla DGR n. 9-290 del 24.09.2019 e che ha previsto attività rivolte a beneficiarie vittime di grave sfruttamento e di tratta;
- con il progetto “Common Ground - Azioni interregionali di contrasto allo sfruttamento lavorativo e di sostegno alle vittime” finanziato a valere sulla manifestazione di interesse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul FSE-PON Inclusione 2014/2020 e PN Inclusione 2021-2027 che vede Regione Piemonte, ai sensi della d.g.r. dgr 28-4302 del 10.12.2021, capofila di un partenariato interregionale composto da Regione Liguria, Regione Veneto, Regione Emilia Romagna e Regione Friuli Venezia Giulia per interventi di supporto all’integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo. Il progetto è tutt’ora in corso e, salvo proroghe da parte del Ministero, si concluderà al 30 giugno 2025.

Rilevato che:

- al fine di favorire l’identificazione delle vittime di tratta nell’ambito della procedura di riconoscimento della protezione internazionale, in data 22.01.2019, è stato firmato un Protocollo approvato con D.G.R. n. 31-7963 del 30.11.2018 tra la Regione Piemonte e la Commissione

territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino per l'adozione di misure e procedure operative standard e condivise secondo quanto previsto dalle *Linee Guida della Commissione Nazionale per l'identificazione delle vittime della tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral*, approvate dalla Commissione nazionale per il diritto d'asilo nella seduta del 30 novembre 2016;

- a seguito di un percorso congiunto che ha visto coinvolti diversi attori istituzionali e operativi in materia di tratta, il 3 marzo 2022, è stato sottoscritto, presso la Prefettura di Torino, il “Protocollo d’Intesa contenente procedure operative per la protezione e l’assistenza delle vittime di tratta e di sfruttamento e per la prevenzione e il contrasto della tratta di esseri umani” approvato con D.G.R. n. 28-3201 del 7.05.2021 che vede firmatari oltre Regione Piemonte e Prefettura di Torino i seguenti enti:

- Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino;
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino
- Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta;
- Questura di Torino
- Comando della Legione Piemonte e Valle d’Aosta dell’Arma dei Carabinieri;
- Comando regionale della Guardia di Finanza del Piemonte-Valle d’Aosta;
- Ispettorato Interregionale del Lavoro di Milano;
- ANCI Piemonte;
- IRES Piemonte;

Il Protocollo in questi anni ha costituito la cornice istituzionale e la base giuridica per un lavoro fruttuoso delle parti che è confluito in procedure operative utili sia alle istituzioni sia agli operatori antitratta che operano all’interno dei progetti regionali in corso come il progetto “L’Anello Forte” e il progetto “Common Ground”.

Dato atto che:

- nelle ultime due edizioni del Progetto “L’Anello Forte – rete antitratta del Piemonte e della Valle d’Aosta” si è sperimentato un lavoro congiunto con la Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea del Tribunale di Torino (Sezione Specializzata) per l’emersione delle vittime di tratta e di sfruttamento nel procedimento di riconoscimento della protezione internazionale anche nella fase giurisdizionale o negli altri procedimenti che ha portato alla condivisione di procedure operative che garantiscono la creazione di efficaci canali di comunicazione tra la Sezione Specializzata e il Progetto;

- la sperimentazione in questi anni è stata coadiuvata dall’EUAA (European Union Agency for Asylum), da IRES Piemonte e da altre organizzazioni che hanno fornito un supporto fondamentale nella parte relativa alle attività di formazione sul fenomeno rivolte agli operatori della Sezione Specializzata e agli Operatori antitratta del Progetto così come avviene in altre Regioni;

Preso atto che sempre più frequentemente la Sezione Specializzata esamina richieste di protezione internazionale, provenienti da persone, talvolta anche minorenni, che è ragionevole ritenere possano essere vittime di tratta, riduzione o mantenimento in schiavitù o comunque di situazioni di violenza o grave sfruttamento anche in ambito lavorativo.

Considerato che tra gli obiettivi e le attività del progetto “L’anello forte - rete antitratta del Piemonte e della Valle d’Aosta” vi è anche quello di favorire l’emersione delle vicende di tratta o di sfruttamento che si verificano sul territorio e dunque di effettuare nei diversi ambiti di operatività l’identificazione delle vittime, al fine di consentire l’attivazione degli interventi di prima assistenza prevista dalla normativa vigente.

Ritenuto, pertanto, necessario formalizzare la collaborazione tra la Regione Piemonte, in quanto titolare del progetto “L’Anello Forte - rete antitratta del Piemonte e della Valle d’Aosta” ed il Tribunale di Torino – Sez. specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, l’E.U.A.A., U.N.H.C.R. (Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati), O.I.M. (Organizzazione internazionale per le migrazioni) e I.R.E.S. Piemonte con un Protocollo, il cui schema è posto in allegato alla presente deliberazione

per farne parte integrante e sostanziale, per l'adozione di misure e procedure operative nell'ambito della procedura di riconoscimento della protezione internazionale in ambito giurisdizionale.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto la collaborazione prevista nel Protocollo, in ossequio al principio di leale collaborazione, impegna reciprocamente le parti a promuovere attività di confronto interistituzionali.

Visti:

- il D. Lgs. n. 142/2015 e successive modifiche e, in particolare, l'art. 17 sulle persone portatrici di esigenze particolari;
- il D.L. n. 13/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 46 del 2017 che ha istituito presso i Tribunali ordinari distrettuali le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
- il D. Lgs. n. 24/2014 in attuazione della Direttiva 2011/36/UE e, in particolare, l'art.10 sulle misure di coordinamento tra le Amministrazioni che si occupano di tutela e assistenza delle vittime di tratta e quelle che hanno competenza in materia di asilo;
- il D. Lgs. n. 109/2012 in attuazione della Direttiva 2009/52/CE;
- gli artt. 18 e 18^{ter} del D. Lgs. n. 286/1998 e 27 D.P.R. 394/1999;
- la Legge 228/2003 recante misure contro la tratta di persone;
- la Legge 199/2016 recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo;
- il D.P.C.M. del 16 maggio 2016 recante la disciplina del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18 comma 3^{bis} D.Lgs 286/1998;
- le Linee Guida di Protezione Internazionale dell'UNHCR concernenti l'applicazione dell'articolo 1 A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio tratta;
- il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani 2022-2025 adottato dal Consiglio dei Ministri il 19 ottobre 2022 ed il Meccanismo Nazionale di referral per l'identificazione, l'assistenza e la protezione delle vittime di tratta e/o grave sfruttamento adottato a dicembre 2023;
- il Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022) approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 20 febbraio 2020;
- le Linee Guida della Commissione Nazionale e dell'UNHCR per l'identificazione delle vittime della tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di *referral*;
- le Linee Guida del Ministero del Lavoro sull'identificazione, protezione, assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare, in attuazione del progetto "L'Anello Forte - rete antitratta del Piemonte e della Valle d'Aosta di cui alla D.G.R. n. 16-8125/2024/XI del 31.01.2024, le misure e le procedure operative per la protezione e l'assistenza delle vittime di tratta e di sfruttamento, secondo quanto risulta nello schema di Protocollo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere tra la Regione Piemonte ed il Tribunale di Torino, l'E.U.A.A.,

U.N.H.C.R., O.I.M. e I.R.E.S. Piemonte, nell'ambito del *omissis* procedimento di riconoscimento della protezione internazionale nella fase giurisdizionale;

2. di demandare all'Assessore competente in materia di immigrazione la sottoscrizione del suddetto Protocollo;
3. che il protocollo ha durata annuale a partire dalla data di sottoscrizione di tutte le parti e può essere rinnovato;
4. che la sottoscrizione del suddetto Protocollo non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi del 23 lettera d) del Dlgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-835-2025-All_1-
ANTITRATTA_PROTOCOLLO_TRIBUNALE_DI_TORINO_11_feb_2025.pdf

1.



Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

IL TRIBUNALE DI TORINO

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea

E

LA REGIONE PIEMONTE

Ente capofila del Progetto Anello Forte

con la partecipazione di:

European Union Agency for Asylum (EUAA)

**The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)**

International Organization for Migration (IOM)

IRES Piemonte

VISTI

- la Convenzione di Ginevra sullo Status dei rifugiati del 1951;
- il Protocollo di Palermo - Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000 dedicato alla tratta di esseri umani, ratificato dall'ordinamento italiano con legge 146/2006;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989;
- la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali del 1950;
- la Convenzione del Consiglio d'Europa n.197 del 16.05.05 sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, ratificata dall'ordinamento italiano con legge 108/2010;
- la Direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione), e la Direttiva 2013/33/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione);
- la Direttiva 2024/1712/UE che aggiorna la Direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta degli esseri umani e alla protezione delle vittime;
- la Direttiva 2009/52/UE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- il Decreto legislativo 251/2007 e successive modifiche;
- il Decreto legislativo 25/2008 e successive modifiche;
- il Decreto legislativo 142/2015 e successive modifiche ed in particolare l'art. 17 sulle persone portatrici di esigenze particolari;
- il Decreto legge 13/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 46 del 2017 che ha istituito presso i Tribunali ordinari distrettuali le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
- il Decreto legislativo 24/2014 in attuazione della Direttiva 2011/36/UE e in particolare l'art.10 sulle misure di coordinamento tra le Amministrazioni che si occupano di tutela e assistenza delle vittime di tratta e quelle che hanno competenza in materia di asilo;
- il Decreto Legislativo 109/2012 in attuazione della Direttiva 2009/52/CE;
- gli artt. 18 e 18^{ter} del Decreto Legislativo 286/1998 e 27 D.P.R. 394/1999;
- la Legge 228/2003 recante misure contro la tratta di persone;
- la Legge 199/2016 recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo;
- il D.P.C.M. del 16 maggio 2016 recante la disciplina del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18 comma 3^{bis} D.Lgs 286/1998;
- le Linee Guida di Protezione Internazionale dell'UNHCR concernenti l'applicazione dell'articolo 1 A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio tratta;

- il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani 2022-2025 adottato dal Consiglio dei Ministri il 19 ottobre 2022 ed il Meccanismo Nazionale di referral per l'identificazione, l'assistenza e la protezione delle vittime di tratta e/o grave sfruttamento adottato a dicembre 2023;
- Il Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022) approvato il 20 febbraio 2020;
- le Linee Guida della Commissione Nazionale e dell'UNHCR per l'identificazione delle vittime della tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral;
- le Linee Guida del Ministero del Lavoro sull'identificazione, protezione, assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura;
- le Linee Guida del Consiglio Superiore della Magistratura in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea (Risoluzione del 13 ottobre 2021);

PREMESSO CHE

- la tratta degli esseri umani, a fini di sfruttamento lavorativo, sessuale o altre finalità di sfruttamento, rientra fra le più gravi e sempre attuali violazioni dei diritti fondamentali ed è una fattispecie penalmente rilevante a livello internazionale, europeo e nazionale;
- l'identificazione delle vittime di tratta -intesa come il percorso che porta a ritenere ragionevole la condizione di vittima della persona- è un obbligo giuridico che ricade sulle autorità nazionali;
- la Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea del Tribunale di Torino esamina ricorsi in materia di protezione internazionale e di diritto dell'immigrazione presentati da persone, talvolta anche minorenni, che è ragionevole ritenere possano essere vittime di tratta, riduzione o mantenimento in schiavitù o comunque di situazioni di violenza o grave sfruttamento;
- la Regione Piemonte è l'ente capofila del Progetto "L'anello forte. Rete Antitratta Piemonte e Valle d'Aosta" (di seguito, "il Progetto") che realizza interventi volti all'emersione dei fenomeni, all'identificazione delle potenziali vittime ed a garantire le misure di assistenza e tutela previste dalla normativa vigente in favore delle persone vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù (art.600 c.p.), tratta di persone (art. 601c.p.), o comunque di forme di grave sfruttamento;
- il Progetto è finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione dei programmi di emersione, assistenza e integrazione sociale ed è realizzato da enti pubblici e del privato sociale iscritti nella seconda sezione del Registro -tenuto dal Ministero del Lavoro- delle associazioni che operano in favore degli immigrati e che svolgono programmi di assistenza e protezione sociale che operano sul territorio delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta;
- tra gli obiettivi e le attività del Progetto vi è anche quello di favorire l'emersione dell'esperienza e del rischio di tratta o comunque di sfruttamento che si verificano sul territorio e dunque di effettuare l'identificazione delle vittime, al fine di consentire l'attivazione degli interventi di prima assistenza prevista dalla normativa vigente;

- alla luce delle peculiarità degli aspetti relativi alle persone richiedenti protezione internazionale o ricorrenti dinanzi la Sezione Specializzata che si ritiene possano essere vittime di tratta di persone, grave sfruttamento e/o sfruttamento lavorativo e della complessità dell'identificazione e dell'emersione della vicenda subita, sono necessarie esperienza e competenze specifiche, anche al fine di mettere in atto le adeguate misure di tutela, assistenza e protezione previste dalla normativa vigente;
- al fine di favorire l'identificazione delle vittime di tratta, grave sfruttamento e/o sfruttamento lavorativo nel procedimento di riconoscimento della protezione internazionale anche nella fase giurisdizionale o negli altri procedimenti di competenza della Sezione Specializzata è necessario adottare procedure operative che garantiscano la creazione di efficaci canali di comunicazione tra la Sezione Specializzata ed il Progetto;
- la Sezione Specializzata ed il Progetto, a partire da marzo 2023, hanno sperimentato le procedure operative che confluiscono nel presente Protocollo;

Tutto ciò premesso, visto e considerato, si conviene quanto segue:

Articolo 1 Obiettivi

Le Parti perseguono i seguenti obiettivi:

1. armonizzare le azioni finalizzate all'identificazione e l'assistenza delle vittime di tratta nei procedimenti giurisdizionali dinanzi alla Sezione Specializzata, con particolare riferimento alla fase giurisdizionale della procedura di riconoscimento della protezione internazionale;
2. promuovere un approccio che abbia al centro la vittima in ogni ambito, compreso il contrasto del crimine della tratta e dei reati ad esso connessi, mitigando il rischio di vittimizzazione secondaria;
3. promuovere la formazione costante dei diversi attori coinvolti e lo scambio di buone prassi;

Articolo 2 Individuazione di referenti e responsabilità

Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo precedente le Parti si impegnano, nell'ambito delle attività di competenza, ad individuare una o più persone referenti; a comunicarne annualmente il nominativo o i nominativi all'altra Parte ed a segnalare tempestivamente eventuali variazioni.

Per quanto attiene la Sezione Specializzata, si individua una persona referente tra i magistrati, ed un secondo referente con funzioni di supporto tecnico ed organizzativo.

Ciascun referente ha i seguenti compiti:

1. coordinarsi con le persone referenti individuate dall'altra Parte e favorire un efficace scambio di comunicazioni ed informazioni;
2. comunicare i propri contatti istituzionali e un indirizzo pec per la gestione delle comunicazioni inerenti ai referral;
3. facilitare l'applicazione delle procedure di cui all'art. 3 anche attraverso la predisposizione di strumenti operativi (ad esempio modello di consenso, scheda di segnalazione, modello di relazione);

4. promuovere l'organizzazione di momenti di confronto e di incontri formativi, così come previsto dall'art. 5.

Articolo 3

Procedure Operative per l'identificazione ed il referral di potenziali vittime di tratta e di grave sfruttamento

La finalità della procedura di referral è quella di mettere in contatto la persona potenziale vittima con l'ente antitratta, servizio specializzato e preposto alla sua tutela ed assistenza e, al tempo stesso, quello di favorire l'emersione di elementi utili ai fini della definizione del procedimento giurisdizionale, da intendersi con riferimento ad ogni procedimento di competenza della Sezione Specializzata.

Nell'ambito delle specifiche competenze, le Parti adottano le seguenti procedure operative:

1. individuazione e trattazione in via prioritaria dei fascicoli inerenti persone potenziali vittime di tratta.

1.1 Nella calendarizzazione dei fascicoli relativi a procedimenti ex art. 35 D.Lgs. 25/08 o comunque di competenza della Sezione Specializzata, da trattarsi in via prioritaria, la Sezione Specializzata individua, mediante lo studio degli atti e documenti, quelli di persone appartenenti alle categorie vulnerabili tra le quali le potenziali vittime di tratta e di grave sfruttamento e prioritizza la fissazione dell'udienza di comparizione.

1.2 Anche al fine della prioritizzazione, il Progetto segnala via pec alla Sezione Specializzata i casi di persone ricorrenti potenziali vittime di tratta assistite dalla rete anti-tratta indicando il numero di ruolo. La richiesta di prioritizzazione può avvenire anche mediante istanza del difensore.

2. interpretariato.

Il servizio di interpretariato viene reso, ove possibile, da interpreti e/o mediatori/mediatrici culturali che parlino la stessa lingua e conoscano la cultura della persona potenziale vittima di tratta o grave sfruttamento; possibilmente dello stesso genere— salvo diversa preferenza precedentemente indicata ed estranei alla persona potenzialmente vittima di tratta o grave sfruttamento, al fine di garantire la neutralità dell' interprete e/o mediatore/mediatrice culturale e la protezione della potenziale vittima di tratta e grave sfruttamento; possibilmente formati sulla tratta e qualificati per lavorare con persone vulnerabili.

3. informativa sui diritti delle persone potenziali vittime di tratta.

Qualora nel corso dell'esame del fascicolo o durante l'udienza di comparizione si ravvisino indicatori di tratta o di grave sfruttamento, viene fornita alla persona un'informativa, con un linguaggio semplice ed in una lingua a lei comprensibile, sui diritti delle persone vittime di tratta e di grave sfruttamento e sui servizi disponibili. Le viene inoltre fornito **il Numero Verde Antitratta** (800 290 290 o 342 7754946 per utenti Lyca Mobile), gratuito, anonimo e attivo 24h/24. La persona viene informata della possibilità di incontrare, al di fuori degli spazi del Tribunale, il personale specializzato degli enti anti-tratta. L'informativa viene fornita, alla presenza del difensore, nel corso dell'udienza di comparizione o nel corso di eventuale rinvio dell'udienza a breve termine.

4. consenso della persona potenziale vittima di tratta alla segnalazione al Progetto, eventuale rinvio a nuova udienza e/o decisione della Sezione Specializzata.

4.1 *Se la persona presta il suo consenso all'incontro*, la Sezione Specializzata raccoglie il consenso in un modulo e la segnala al Progetto attraverso la pec comunicata come previsto dall'articolo 2. La segnalazione della Sezione Specializzata contiene gli indicatori di tratta rilevati, gli eventuali bisogni specifici della persona e gli eventuali elementi e aspetti da approfondire. Se ritiene necessario acquisire ulteriori elementi di riscontro per adottare la decisione, la Sezione Specializzata rinvia a nuova udienza nel termine di quattro mesi dandone comunicazione al difensore. Se la Sezione Specializzata è in possesso di tutti gli elementi di riscontro necessari ai fini della decisione, non rinvia a nuova udienza e segnala comunque la persona al Progetto affinché riceva adeguata tutela e assistenza.

4.2 *Se la persona non presta il suo consenso*, la Sezione Specializzata può comunque valutare, dandone comunicazione al difensore, di rinviare l'udienza nel termine di quattro mesi, garantendo in tal modo alla potenziale vittima un congruo periodo di riflessione anche per valutare la proposta di incontro con l'ente anti-tratta.

4.3 *In caso di particolare urgenza o di pericolo imminente della persona*, la Sezione Specializzata contatta direttamente il Progetto chiamando il Numero Verde Anti-tratta (800 290 290 o 342 7754946 per utenti Lyca Mobile) per valutare le misure più idonee alla protezione della potenziale vittima.

5. segnalazione al Progetto, colloquio con l'ente specializzato e relazione.

5.1 Una volta ricevuta la segnalazione, il Progetto individua l'ente antitratta che organizza nei propri locali il/i colloquio/i con la persona potenziale vittima. L'ente antitratta competente viene individuato sulla base dei seguenti criteri: a) competenza territoriale (residenza della persona segnalata) b) turnazione interna c) precedenti contatti tra la persona e ente anti-tratta (da valutarsi caso per caso). Se la persona risiede fuori dalle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, il Progetto, attraverso il Numero Verde Anti-tratta, favorisce i contatti con il progetto territoriale competente.

5.2 L'ente competente dà comunicazione via pec alla Sezione Specializzata dell'avvenuto contatto con la persona e, nel termine di quattro mesi, fornisce una relazione all'indirizzo pec comunicato come previsto dall'art. 2.

5.3 La Relazione dell'ente preposto contiene eventuali ulteriori elementi riguardo la storia della persona con particolare riferimento all'esperienza e/o al rischio di tratta e grave sfruttamento, le sue esigenze specifiche e le misure di tutela ed assistenza messe in atto o proposte. La Relazione entra negli atti del procedimento sotto la forma di parere e può essere valutata come uno degli elementi di riscontro sui quali si fonda la decisione.

Articolo 4 Approccio multi-agenzia

Nell'ottica dell'approccio multi-agenzia, che costituisce un modello di intervento privilegiato nell'ambito delle procedure di identificazione ed assistenza delle vittime e di contrasto del fenomeno della tratta, le Parti, nell'ambito delle procedure di referral di cui all'art.3, si impegnano, ove rilevante e previa informativa alle persone interessate, a coinvolgere le Procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, le Prefetture e le Forze dell'Ordine per lo scambio di informazioni.

Articolo 5 Incontri periodici e formazione

La Sezione Specializzata ed il Progetto, anche con il supporto di IRES Piemonte, organizzano incontri periodici per aggiornamenti reciproci e per adattare le procedure operative alle eventuali esigenze emerse.

La Regione Piemonte e il Tribunale di Torino, anche in collaborazione con IRES Piemonte, EUAA, UNHCR, IOM, si impegnano a promuovere attività di sensibilizzazione e formazione sul fenomeno della tratta e del grave sfruttamento, rivolte alle/ai magistrati della Sezione Specializzata, alle/agli interpreti e agli operatori degli enti antitratta, al fine di consentire una consapevole emersione del fenomeno, assicurare la protezione delle potenziali vittime e minimizzare il rischio di vittimizzazione secondaria, rafforzare l'expertise nelle problematiche connesse ai minori ed alle forme emergenti di sfruttamento quali il matrimonio forzato, lo sfruttamento lavorativo, l'accattonaggio ed il compimento di attività illecite.

Articolo 6

Monitoraggio e raccolta dati

IRES Piemonte, nell'ambito delle funzioni e risorse istituzionali connesse alle attività dell'Osservatorio regionale sull'immigrazione e il diritto di asilo, monitora l'attuazione del presente Protocollo e predispone una relazione annuale.

Articolo 7

Durata e oneri finanziari

Il Protocollo d'intesa ha durata annuale a partire dalla data della sua entrata in vigore a seguito della firma di tutte le parti e può essere rinnovato.

Qualsiasi modifica al presente Protocollo dovrà essere approvata da tutte le parti. Ciascuna parte potrà recedere previa notifica per iscritto del recesso inviata alle altre parti tre mesi prima del recesso.

Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari a carico di nessuna delle parti, che tuttavia in ossequio al principio di leale collaborazione, si impegnano reciprocamente a promuovere attività di confronto interistituzionali e monitorare potenziali opportunità di finanziamento per garantire la continuità e la promozione delle attività del Progetto.

Articolo 8

Immunità e privilegi dell'UNHCR e dell'IOM e risoluzione delle controversie

Nulla di quanto contenuto nel presente Protocollo d'intesa potrà essere considerato una rinuncia, espressa o tacita, ai privilegi ed immunità dell'UNHCR (ai sensi della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite del 1946) e dell'OIM (sulla base del trattato istitutivo), nonché secondo quanto previsto del diritto internazionale consuetudinario, da altri accordi internazionali, e dalla legislazione nazionale in materia.

In virtù dei privilegi e immunità di cui godono l'UNHCR e l'IOM, qualsiasi controversia o contestazione derivante dal presente Protocollo in cui le organizzazioni potranno essere coinvolte

sarà risolta amichevolmente tra le Parti, mediante negoziato o attraverso altri meccanismi di risoluzione delle controversie di natura stragiudiziale incluso l'arbitrato sulla base dell'accordo delle Parti.

Tribunale Ordinario di Torino
Il Presidente

Regione Piemonte
Assessore all' Autonomia, Sicurezza e polizia locale,
Immigrazione, Logistica e infrastrutture strategiche, Enti locali

United Nations High Commissioner for
Refugees (UNHCR)

European Union Agency for Asylum (EUAA)

International Organization for Migration
(IOM)

IRES Piemonte